

“ASSOCIAZIONE UDINESE CLUB ”

REGOLAMENTO

Il presente Regolamento viene formulato ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della “Associazione Udinese Club” di seguito indicato A.U.C.

1) – **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo provvede al suo interno alla nomina di:

- un Segretario;
- un Cassiere.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare:

- commissioni di lavoro per l'esercizio di compiti specifici i cui componenti saranno scelti fra i soci degli “Udinese Club” associati;
- un addetto all'Ufficio Stampa, anche esterno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si terranno di massima ogni secondo mercoledì di ogni mese e saranno convocate con apposito ordine del giorno e non sono ammesse discussioni all'infuori di esso salvo che il nuovo argomento non venga accettato dalla totalità dei componenti del Consiglio in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo dovranno essere verbalizzate dal Segretario su apposito registro.

Alla carica di Consigliere non potrà essere eletto chi potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con A.U.C.

Il Consiglio Direttivo, nel decidere su eventuali provvedimenti da prendere a carico di un proprio membro, potrà comminare una sospensione di massimi giorni sessanta.

Ogni inadempienza statutaria rilevata dal Consiglio Direttivo dovrà essere trasmessa al Presidente del Collegio dei Probiviri accompagnata da apposita comunicazione formale.

Art. 2 – Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, mantiene aggiornato il registro soci, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo ed alla custodia dei beni tutti dell'Associazione per i quali dovrà redigere ed aggiornare apposito libro inventari.

Il Segretario assieme al Cassiere dovrà predisporre i bilanci preventivo e consuntivo che saranno a loro cura inviati al Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 3 – Cassiere

Il Cassiere redige i libri contabili previsti dalla normativa civile e fiscale.

Il Cassiere assieme al Segretario dovrà predisporre i bilanci preventivo e consuntivo che saranno a loro cura inviati al Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 4 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è chiamato a decidere sui comportamenti lesivi allo Statuto e al Regolamento, all'immagine della "Associazione Udinese Club".

Potrà inoltre decidere sulle eventuali controversie che potessero sorgere tra gli "Udinese Club" associati o tra i singoli individui iscritti ad un "Udinese Club" associato.

Il Collegio dei Probiviri dovrà esaminare solamente i fatti sottopostigli dal Consiglio Direttivo ed il giudizio espresso è insindacabile ed inappellabile.

I Probiviri sono tenuti alla massima riservatezza sui fatti sottoposti al loro esame fino all'emissione del relativo giudizio scritto e verbalizzato che dovrà essere sempre motivato.

Art. 5 – Costituzione degli "Udinese Club" e loro regolamento interno.

Ogni "Udinese Club" associato ad A.U.C. dovrà avere una propria denominazione "originale", ed una unica sede sociale.

Le persone impegnate in una carica elettiva all'interno di un "Udinese Club" non potranno ricoprire nessuna altra carica in altro o altri "Udinese Club".

Ogni "Udinese Club" dovrà redigere il proprio Statuto secondo lo schema-bozza approvato dal Consiglio Direttivo di A.U.C.

Art. 6 – Adempimenti degli "Udinese Club"

Ogni "Udinese Club" deve consegnare al Consiglio Direttivo di A.U.C. entro il 31 gennaio di ogni anno:

- il numero complessivo dei propri tesserati;
- i nominativi dei preposti alle singole cariche previste, completi di dati anagrafici ed indirizzi.

Ogni "Udinese Club" dovrà inoltre consegnare eventuale copia dello Statuto e del Regolamento interno e ogni loro variazione

Art. 7 – Entrate dell'Associazione.

Le entrate con le quali A.U.C. provvede all'attività sono:

- le eventuali quote di prima iscrizione e le quote sociali annuali;
- eventuali contributi, sovvenzioni ed erogazioni;
- eventuali proventi derivanti dalla gestione di iniziative varie.

Art. 8 – Il patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili e da tutti gli altri valori comunque acquisiti dall'Associazione.

Il Segretario ed il Cassiere dovranno tenere ed aggiornare apposito inventario del patrimonio sociale.

Art. 9 – Organizzazione finanziaria.

La richiesta per ottenere i contributi od altro dalle Provincie e dalla Regione F.V.G. può essere fatta unicamente dalla "Associazione Udinese Club", salvo eccezionale deroga da deliberarsi di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decide e delibera sull'utilizzo di tali proventi ed inoltre potrà devolvere in beneficenza parte dei suoi introiti.

Art. 10 – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento abroga e sostituisce quello precedente ed entra in vigore il 17 marzo 2002.